

TI_GERICHTE 17.1998.68 vom 17. Mai 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.1998.68

FR: TI_GERICHTE 17.1998.68 du 17 mai 1999

IT: TI_GERICHTE 17.1998.68 del 17 maggio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nel ricorso si rileva anzitutto che della causa creditoria si è occupata l'avv. _____, mentre l'avv. _____ mai ha avuto a che fare con le parti. Nella misura in cui si limita a menzionare "l'avv. _____" senza ulteriore precisazione, il giudizio del Pretore andrebbe quindi annullato perché se per "avv. _____" si intende l'avv. _____, la ricostruzione dei fatti non trova riscontro nel fascicolo processuale, mentre se per "avv. _____" si intende l'avv. _____, è stata omessa la disamina del reato nei confronti del contitolare. I ricorrenti trascurano tuttavia che il decreto di stralcio del 18 maggio 1995 (doc. _) menziona quali patrocinatori della _____ entrambi i titolari dello studio legale e che la querela del 21 settembre 1995 (act. 1) è stata firmata da tutti e due. Per "avv. _____" la sentenza impugnata intende evidentemente le due parti civili, senza ulteriore distinzione. Sia come sia, il problema non ha rilevanza particolare, dal momento che oggetto della querela è la lettera indirizzata il 25 giugno 1995 dall'accusato a entrambi i legali, in quanto titolari dello studio legale e notarile (doc. _).

E. 3

I ricorrenti si dolgono che al dibattimento il Pretore ha più volte interrotto l'arringa della parte civile, non ha esposto i motivi essenziali alla base del proscioglimento, ha tralasciato di indicare il rimedio di diritto contro la sentenza, così come il termine per proporlo, e ha omesso di menzionare le parti cui il giudizio è stato intimato. Fanno valere inoltre di non essere mai giunti a conoscenza dell'istanza di complemento d'istruttoria presentata dall'accusato il 26 settembre 1996, né tanto meno dei documenti annessi a quest'ultima, se non altro fino all'arringa della difesa. Fosse avvenuto un ulteriore deposito degli atti consecutivo all'assunzione dei documenti 1-11, essi avrebbero potuto produrre documenti a loro volta per documentare che l'avv. _____ non era a conoscenza delle trattative tra l'accusato e la _____. In sintesi, essi postulano l'annullamento della sentenza impugnata dolendosi della violazione dei diritti delle parti civili e dei vizi di procedura invocati.

E. 4

Per quanto riguarda la prima censura, i ricorrenti non pretendono di avere subito pregiudizio concreto dalla asserita violazione. D'altro lato, ove avessero ritenuto di essere limitati nell'esercizio dei propri diritti, essi avrebbero dovuto esigere che il vizio procedurale fosse quanto meno verbalizzato. Per quel che attiene alla mancata esposizione dei motivi essenziali del proscioglimento da parte del Pretore, l'art. 276 cpv. 1 CPP non commina la

nullità della sentenza in caso di omissione, né i ricorrenti indicano in che misura essa abbia costituito un ostacolo alla presentazione del ricorso per cassazione. Quanto alla mancata indicazione dei rimedi di diritto e del termine per proporli (art. 276 cpv. 3 CPP), in linea di principio la doglianza è fondata, nel senso che la norma predetta obbliga il giudice a farne menzione. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare nondimeno, con riferimento all'art. 216 vCPP, che la mancata indicazione delle vie di ricorso non inficia la validità della sentenza se non causa in pregiudizio – almeno virtuale – alle parti, ovvero se non trascende in una violazione essenziale di procedura (Rep. 1987 pag. 267). L'art. 4 Cost. non assicura del resto garanzie maggiori (DTF 111 Ia 283; v. anche DTF 119 IV 332 consid. 1c). Nel caso in esame l'omissione del Pretore non ha arrecato pregiudizio alcuno ai ricorrenti, che sono insorti tempestivamente e nelle debite forme alla Corte di cassazione e di revisione penale. Infine, nessuna norma di procedura impone di indicare espressamente nella sentenza le parti cui l'atto viene intimato. Ne segue che, comunque sia, i vizi di procedura invocati dai ricorrenti non giustificano l'annullamento della sentenza impugnata.

E. 5

Diverso è il giudizio invece per quel che è della mancata notifica del complemento istruttorio 26 settembre 1996 con annessi i documenti da 1 a 11. In effetti, giusta l'art. 196 cpv. 4 CPP, nel caso in cui si acquisiscano mezzi di prova complementari occorre procedere a un nuovo deposito degli atti (art. 196 cpv. 1) relativamente all'oggetto dei nuovi elementi probatori e alle loro risultanze. In concreto il Procuratore pubblico ha notificato alle parti il deposito degli atti l'11 settembre 1996, concedendo il 23 settembre successivo una proroga su richiesta dell'accusato. Questi ha chiesto il 26 settembre 1996 l'assunzione di 11 documenti, indicando i motivi della richiesta (act. 9). Lo stesso 26 febbraio 1996 il Procuratore pubblico ha notificato la chiusura dell'istruzione formale (act. 14). Se non che, ricevendo quest'ultimo atto i ricorrenti potevano solo presumere che il termine prorogato con decisione del 23 settembre 1996 fino al 14 ottobre 1996 (act. 8) fosse scaduto inutilizzato. Né potevano attendersi in buona fede, indipendentemente da quanto la difesa aveva fatto valere durante l'arringa dibattimentale, che il Pretore facesse capo a documenti non regolarmente acquisiti per motivare il proscioglimento (sentenza, consid. 6). In ultima analisi essi hanno quindi subito pregiudizio, poiché l'art. 78 CPP impone l'intimazione alla parte civile di tutti gli atti che concernono i suoi diritti. E non v'è dubbio che la disattenzione dell'art. 196 cpv. 3 CPP costituisce una violazione di norme essenziali di procedura nel senso dell'art. 288 lett. b CPP. In concreto le parti civili si sono viste precludere, infatti, la possibilità di proporre a loro volta mezzi di prova da contrapporre a quanto l'accusato aveva addotto nel complemento istruttorio del 26 settembre 1996, prima della chiusura dell'istruzione formale, e non hanno avuto la possibilità di beneficiare per lo meno della riserva per la notifica di prove prevista dall'art. 228 cpv. 1 CPP. Su questo punto il ricorso si dimostra provvisto perciò di buon diritto.

E. 6

In caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale rinvia la causa alla competente Corte del merito (art. 296 cpv. 1 CPP), salvo riformare essa medesima la sentenza ove abbia sufficienti elementi di giudizio (art. 296 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie questa Corte non può evidentemente statuire nel merito, non potendo essa considerare atti acquisiti in dispregio di norme procedurali. Solo il rinvio degli atti al Pretore viciniore per nuovo giudizio può quindi entrare in linea di conto. La violazione dell'art. 196 cpv. 4 CPP va considerata sanata per il fatto che le parti civili conoscono ora le

risultanze del complemento istruttorio, di modo che il nuovo giudice intimerà alle parti la citazione per un nuovo dibattimento. Ricevuta la citazione, le parti civili potranno avvalersi dell'art. 227 CPP, ferma restando la riserva dell'art. 228 CPP.

E. 7

L'esito del ricorso comporta il carico degli oneri processuali allo Stato (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Non si assegnano ripetibili, non avendo i ricorrenti dovuto far capo all'assistenza di un legale. Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico dello Stato. 3. Intimazione a: – avvocati _____; – _____; – avv. _____; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Mezzi di ricorso Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro

E. 10

giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.